

Art.12 - ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

1. La prova di esame pratica per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è svolta presso la Scuola di volo che abbia notificato ad AeCI la richiesta con preavviso di almeno 15 gg. dalla data indicata nella domanda. La Scuola certificata dall'AeCI presenta all'esame i candidati ad ottenere l'abilitazione al trasporto del passeggero.
2. Sono ammessi all'esame i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 co 2 lett. B) del DPR 9/7/2010 n° 133 che abbiano svolto almeno 3 ore di volo in addestramento con l'Istruttore della Scuola che presenta il candidato.
3. L'Esaminatore ha facoltà di far eseguire l'esame sul mezzo messo a disposizione dal candidato. In quest'ultimo caso, limitatamente alla prova di esame, e previa notificazione all'AeCI, il mezzo messo a disposizione dal candidato è inserito d'ufficio tra quelli indicati dalla Scuola di volo nel modello ST previsto all'Art. 29 del presente regolamento.
4. Limitatamente alle classi Multiassi, Elicottero, Pendolare, il candidato esegue la prova con l'Esaminatore a bordo del mezzo; per la classe Paramotore l'Esaminatore designa, quale passeggero, unicamente l'Istruttore della Scuola che presenta l'esaminando.
5. La prova pratica per il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero è effettuata dal candidato con le modalità di cui all'Art. 17 co 3 DPR 9/7/2010 n° 133. La prova pratica comprende, tra l'altro, la valutazione della capacità di condurre in piena sicurezza il velivolo anche in caso di emergenza nonché un briefing avente ad oggetto la pianificazione di un volo di trasferimento nonché il comportamento che il passeggero deve tenere a bordo anche in caso di abbandono del mezzo.
6. L'abilitazione al volo con passeggero è valida limitatamente alla classe e al tipo per i quali si è superato l'esame di cui al comma precedente.